

Allegato "B" al n. di 17867/8519 di rep.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CENTRO DI ADDESTRAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO"**

Titolo I

Articolo 1.

Il Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio (C.A.P.A.C.) fondazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1133, assume anche la denominazione di «POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO» ed ha sede legale in Milano, Viale Murillo 17; lo stesso ha lo scopo di:

- a) promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione tecnico-professionale, a qualsiasi livello, degli operatori e degli addetti al commercio, al turismo, ai servizi, alle professioni ed alle altre attività terziarie attraverso l'attuazione di corsi professionali e servizi alla persona da gestire nell'ambito delle disposizioni vigenti o con i contributi di legge;
- b) promuovere, nel settore dell'istruzione e della formazione, corsi ed iniziative idonee a sviluppare la professionalità dei giovani, degli operatori e degli addetti ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni;
- c) promuovere l'aggiornamento, il perfezionamento tecnico e culturale dei Quadri intermedi e dei Dirigenti nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni;
- d) svolgere attività di studio, informazione e documentazione sui problemi del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni nonché sulle situazioni di mercato e sulla dinamica dei consumi;
- e) promuovere, nel campo formativo, la diffusione delle moderne tecniche di organizzazione e gestione aziendale;
- f) promuovere attività dirette alla formazione e creazione di nuove professionalità;
- g) collaborare con Enti aventi analoghi scopi istituzionali, sia in Italia che all'Estero, per meglio assicurare lo sviluppo della formazione professionale nel settore terziario;
- h) prestare servizi accessori e connessi alle attività di cui sopra quali, a titolo meramente esemplificativo, catering, banqueting e organizzazione di eventi. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche secondo modalità telematiche e di e-learning.

La Fondazione potrà inoltre:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) assumere partecipazioni in società o imprese.

Le attività di cui alle lettere a) e b) che precedono potranno essere svolte solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei confronti del pubblico. Tutte le suddette attività vengono svolte dalla Fondazione senza scopo di lucro.

Articolo 2.

Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte presso la sua sede o presso altre idonee sedi del territorio lombardo e nazionale.

Titolo II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 3.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Generale
- c) la Giunta
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 4.

Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente pro tempore di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza aderente alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo ovvero uno dei componenti il Consiglio direttivo della stessa Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza, designato dal Presidente.

In tal caso il Presidente designato rimane in carica fino ad eventuale revoca da parte del Presidente di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza oppure fino al termine del mandato di quest'ultimo.

Articolo 5

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta.

Firma gli atti e i documenti della Fondazione.

Il Presidente nomina, scegliendolo tra i Consiglieri, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e al quale può conferire, nell'ambito dei poteri assegnati dalla Giunta, particolari deleghe, come, peraltro, anche ad altri scelti tra gli stessi ed, eventualmente, un Consigliere cui delegare compiti di promozione e sviluppo della Fondazione.

Il Presidente assicura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e della Giunta e può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta sottoponendoli a ratifica in occasione della prima riunione.

Il Presidente conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza; provvede alle designazioni o nomine in consessi, Enti e commissioni per quanto di competenza della Fondazione.

Il Presidente propone, inoltre, i nominativi dei membri da eleggere nella Giunta ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 9 lettera f.

Articolo 6.

Il Consiglio generale è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti Membri:

- n. 6 Presidenti o Delegati di altrettante Associazioni aderenti alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo designati da Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia;
- n. 2 designati dalla Giunta regionale della Lombardia, di cui uno su proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale e uno su proposta dell'Assessore alle attività produttive;
- n. 1 designato da Città Metropolitana di Milano;
- n. 1 designato dall'Amministrazione comunale di Milano;
- n. 2 designati dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
- n. 1 designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia;
- n. 2 designati dalla Fondazione Cariplo;
- n. 1 designato dalla Fondazione Fiera Internazionale di Milano;
- n. 2 designati da Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza;
- n. 1 designato dalle parti sociali sindacali del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano, operanti nella bilateralità;
- n. 4 designati dal Presidente della Fondazione tra persone di particolare competenza nel settore terziario.

Il Consiglio Generale è nominato come per legge. Il Consiglio Generale si considera validamente insediato ed atto a deliberare se hanno accettato la carica almeno 18 Membri. I componenti successivamente designati dagli enti scadranno insieme agli altri componenti in carica.

I dati anagrafici di tutti i componenti del Consiglio Generale in carica dovranno tempestivamente essere comunicati all'Autorità vigilante.

I Membri del Consiglio durano in carica cinque anni e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza e possono essere riconfermati; decadono dalla carica allorché perdano la qualità di Presidenti delle Associazioni e di Rappresentanti delle Amministrazioni od Enti di cui al capoverso precedente o venga loro revocata la delega, così come nel caso di assenza ingiustificata, benché regolarmente convocati, per 3 riunioni consiliari consecutive.

I Consiglieri restano, comunque, in carica sino alla nomina dei loro successori.

Articolo 7.

Il Presidente provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quinquennio, a richiedere la designazione dei Consiglieri alle Amministrazioni ed Enti di cui al precedente articolo 6.

Il Presidente provvede anche, in ogni caso di vacanza di un Consigliere per qualsiasi motivo, a richiederne la sostituzione.

I Consiglieri subentrati durano in carica sino al termine del quinquennio in corso.

Articolo 8.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni semestre e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi Membri od il Collegio dei Revisori.

Le convocazioni sono effettuate a mezzo lettera raccomandata, fax o posta

elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In casi di urgenza le convocazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate a mezzo fax, posta elettronica o telegramma da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate, salvo quanto previsto dal successivo art. 9 lett. g), a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9.

Spetta al Consiglio Generale:

- a) determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- c) ratificare le delibere della Giunta sugli atti di straordinaria amministrazione;
- d) ratificare le delibere della Giunta assunte in via d'urgenza e relative a materie di competenza del Consiglio stesso;
- e) deliberare la revoca e la sostituzione del membro del Consiglio e del Collegio dei Revisori decaduto, attivando la Giunta alla predisposizione delle relative procedure;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, i membri della Giunta previsti dal successivo art.10;
- g) deliberare a maggioranza assoluta dei propri componenti, le proposte di modifica al vigente statuto e, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, la proposta di estinzione dell'Ente;
- h) determinare, su proposta della Giunta, gli emolumenti dei propri componenti, compresi quelli del Presidente e del Vice Presidente, degli eventuali Consiglieri con delega, nonché quelli del Collegio dei Revisori dei conti;
- i) ove ritenuto necessario, conferire il controllo contabile ad una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze.

Articolo 10.

La Giunta è composta oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da un Rappresentante della Regione Lombardia, da un Rappresentante di Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia, da un Rappresentante della Fondazione Cariplo, da un Rappresentante della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e da un Rappresentante di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza, comunque scelti tra i membri del Consiglio.

La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti e, in ogni caso, prima di ciascuna seduta del Consiglio Generale.

La convocazione della Giunta sarà fatta a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In casi di urgenza le convocazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate a mezzo fax, posta elettronica o telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della data della riunione.

La Giunta delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni della Giunta si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- e) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- f) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- g) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- h) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11.

Spetta alla Giunta:

- a) sottoporre al Consiglio Generale gli elementi di valutazione ai fini di cui al punto a) del precedente articolo 9;
- b) proporre al Consiglio il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- c) approvare le variazioni di bilancio sottoponendole, per ratifica, alla prima riunione del Consiglio Generale;
- d) predisporre i regolamenti interni;

- e) deliberare gli atti di amministrazione dell'Ente;
- f) ratificare le delibere presidenziali assunte in via d'urgenza e relative a materie di competenza della Giunta stessa;
- g) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore e determinarne la relativa posizione, le attribuzioni ed il trattamento economico;
- h) assumere e licenziare il personale dirigente, nell'ambito del regolamento del personale;
- i) proporre al Consiglio la misura degli emolumenti dei componenti del Consiglio, compresi quelli del Presidente e del Vice Presidente, degli eventuali Consiglieri con delega, nonché quelli del Collegio dei Revisori dei conti ed avviare, su determinazione consiliare, le procedure per la sostituzione dei membri revocati o, per altri versi, decaduti;
- l) adempiere a tutte le altre funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti Autorità.

La Giunta può delegare al Presidente parte dei propri poteri.

Articolo 12.

Il Direttore della Fondazione è responsabile del funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed è capo del personale. Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne funge da segretario. Assume e licenzia il personale non dirigente, nell'ambito del relativo regolamento.

Articolo 13.

Possono essere costituiti, con deliberazione della Giunta, organi collegiali a carattere consultivo, sia per assicurare alle eventuali sedi periferiche un'opportuna collaborazione e partecipazione, sia per lo studio dei problemi tecnico-didattici e di particolari argomenti, sia per assicurare i rapporti con le famiglie degli allievi, sia per promuovere l'associazionismo tra gli allievi e gli ex-allievi.

La Giunta, qualora il provvedimento rivesta carattere regolamentare, delibera in merito.

Articolo 14.

Al controllo della gestione finanziaria dell'Ente è preposto il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre Membri effettivi e da due Supplenti.

Dei tre Membri effettivi uno, con funzione di Presidente, è designato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, uno da Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza e uno dalla Fondazione Cariplo.

Dei due Membri supplenti uno è designato da Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia e uno da Città Metropolitana di Milano, con criterio di attivazione determinato dall'anzianità.

I Membri del Collegio dei Revisori dei conti, nominati come per legge, durano in carica cinque anni e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza e possono essere riconfermati.

L'assenza ingiustificata di ciascun componente il Collegio dei Revisori, per oltre 2 volte consecutive dai consessi cui è stato regolarmente convocato, ne comporta l'automatica decadenza e la conseguente revoca da parte del Presidente

dell'Organo consiliare. La revoca dei componenti del Collegio dei Revisori, per i motivi tutti di cui al Codice Civile, è deliberata, dall'Organo consiliare.

Qualora la revoca riguardasse il Presidente del Collegio, subentra in tale ruolo, in attesa della sostituzione, il membro più anziano tra gli effettivi.

Per la sostituzione, vengono adottate le medesime procedure che per la nomina.

Al posto del Membro decaduto o, per altri versi, revocato dalla carica, subentra altro Membro designato dallo stesso Organo che aveva proposto quello cessato. Il nuovo Membro dura in carica sino alla scadenza del quinquennio in corso.

Nelle more della procedura di sostituzione al membro decaduto o revocato, subentrano i membri supplenti secondo le modalità indicate nei commi precedenti. Questi ultimi restano in carica sino all'avvenuta nomina del nuovo membro effettivo.

Articolo 15.

Il controllo contabile può essere attribuito dal Consiglio ad una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; qualora ciò non si verificasse, sarà il Collegio dei Revisori deputato direttamente al controllo dell'amministrazione della Fondazione ed alla verifica della regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio dei Revisori vigila, inoltre, sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e scritture contabili, nonché sull'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio e redige, sulla base delle annuali risultanze del bilancio consuntivo, la relazione contabile.

I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale. Il Presidente del Collegio può essere invitato ad assistere alle riunioni della Giunta.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 16.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e cessa il 31 agosto. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato entro il 31 luglio e il bilancio consuntivo della gestione precedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di motivati impedimenti, il Consiglio può rimandare l'approvazione sia del bilancio preventivo che del bilancio consuntivo di altri due mesi.

Il bilancio consuntivo è costituito dalla situazione economico patrimoniale risultante al termine dell'esercizio e dalla relazione accompagnatoria.

Gli eventuali avanzi di esercizio non possono essere distribuiti a qualsivoglia titolo e debbono essere destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dovrà depositare la relazione sul bilancio consuntivo almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio consuntivo medesimo da parte del Consiglio Generale.

Articolo 17.

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- a) dalle quote di apporto degli Enti sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione;
- b) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o, per altra causa, vengano in possesso della Fondazione;

c) dai contributi straordinari dei Fondatori Finanziatori.

Il patrimonio e le sue rendite saranno integralmente devoluti ai fini istituzionali della Fondazione rimanendo esclusa qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 18.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) da contributi, atti di liberalità ed altri eventuali entrate derivanti dalle sue attività istituzionali;
- b) dai contributi annuali degli Enti Fondatori e non;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione debbono essere interamente devolute per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

L'eventuale servizio di tesoreria dovrà essere espletato da un Istituto di credito di primaria importanza.

Articolo 19.

La Fondazione può estinguersi nel caso che gli scopi per i quali fu costituita siano esauriti o perchè siano divenuti impossibili in relazione ai mezzi disponibili.

La relativa proposta e la richiesta alla Giunta regionale della Lombardia di nomina di un Commissario liquidatore devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Generale.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti od istituzioni aventi per scopo istituzionale la formazione professionale principalmente nel settore delle attività terziarie.

Articolo 20.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge previste per le Fondazioni a norma del Codice Civile.

F.to Simonpaolo Germano Buongiardino

Monica De Paoli